



Data 24/08/2022 Protocollo N° 0370705 Class: G.920.01.1 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 2

Oggetto: Legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia, di commercio e di bonifica”. Articolo 4 “Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica”. Vendita di prodotti alimentari confezionati. Quesito. Risposta a quesito.

PEC

Area Politiche Economiche, Capitale Umano
e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e
Internazionalizzazione delle Imprese

E p. c. Dipartimenti di Prevenzione Aziende ULSS del Veneto
Servizi Igiene degli Alimenti di Origine Animale
Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione
Aziende ULSS del Veneto

CREV c/o IZS Venezia

In riferimento al quesito pervenuto da codesta Direzione (prot. 309907 del 12/07/2022), che ad ogni buon conto si allega, circa la previsione dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2022, al comma 5, che ha introdotto per gli operatori del settore la facoltà di porre in vendita le seguenti tipologie di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, per i quali non vi è necessità di conseguire i requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa statale di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni:

- pastigliaggi preconfezionati, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare;
- gelati confezionati e simili;
- patatine e snack;
- bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle bevande alcoliche e superalcoliche,

si fa presente quanto segue.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 0412791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it



Notifica ai fini della registrazione sanitaria (regolamento CE 852/2004, art. 6)

In relazione all'obbligo della notifica sanitaria prevista sul piano generale per gli operatori del settore alimentare, si rappresenta che, per la suddetta categoria di operatori commerciali, è necessario notificare all'Autorità competente (AC - Azienda ULSS) la vendita di alimenti, ancorché confezionati.

La notifica risulta necessaria in quanto gli elenchi/registri degli edicolanti, purtroppo, non contengono informazioni in merito alla vendita o meno di alimenti. Questa informazione è fondamentale ai fini della programmazione dei controlli ufficiali da parte delle Aziende ULSS, le quali non possono impiegare risorse per verificare se ognuna di queste attività venda o meno alimenti attraverso sopralluoghi. Mentre le semplificazioni previste dalla DGR n. 394 del 31 marzo 2020 per i *bed & breakfast* sono correlate al fatto che questi sono sempre operatori del settore alimentare, poiché detengono/somministrano alimenti per la colazione degli ospiti.

Requisiti igienico sanitari

In merito ai requisiti igienico-sanitari per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, l'operatore che detiene alimenti per la vendita deve fare riferimento, oltre ai principi generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 (ad esempio per gli aspetti relativi alla tracciabilità), anche al regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. Per quanto riguarda in particolare il commercio su aree pubbliche, come nel caso di vendita di prodotti confezionati nei chioschi, gli operatori faranno riferimento all'allegato II, Capitolo III del regolamento (CE) n. 852/2004, in relazione alla tipologia di alimenti detenuti e venduti. Ad esempio, nel caso di vendita di gelati *“devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi”* e comunque *“gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni”*.

Per quanto riguarda, invece, il mantenimento di un'adeguata igiene personale la normativa parla di *“disponibilità di attrezzature” “ove necessario”*, non di presenza di un servizio igienico di esclusiva pertinenza della struttura.

A tal proposito si richiama la nota del Ministero della salute prot. 23033 del 5/06/2014 che, in riferimento al commercio di alimenti su aree pubbliche, ha esplicitato che il regolamento (CE) n. 852/2004 ha superato le precedenti norme nazionali e locali: l'operatore deve predisporre procedure di autocontrollo adeguate per garantire la sicurezza degli alimenti immessi sul mercato e, come già sopra indicato, deve rispettare i requisiti generali del Capitolo III dell'Allegato II del citato regolamento per quanto attiene specificamente *“alle strutture mobili e/o temporanee quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati”*.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE
La Direttrice

- Dott.ssa Alessandra Luisa Amorena -

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Luisa Amorena
Tel: 041 2791382 E-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA LUISA AMORENA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 0412791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it



Data 12/07/2022

Protocollo N° 0309907 Class: I.810.01.1 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 “*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia, di commercio e di bonifica.*”. Articolo 4 “*Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica*”. Vendita di prodotti alimentari confezionati. Quesito.

Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare,
Veterinaria

Sede

Con la presente si pongono all'attenzione di codesta Direzione le seguenti due tematiche, rappresentate da alcuni Comuni e dalle associazioni di categoria.

L'articolo 4 della legge 15 marzo 2022, n. 7, in oggetto indicata, ha provveduto a disciplinare l'attività di vendita di quotidiani e periodici in adeguamento alla disciplina nazionale del settore, introdotta con il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dall'articolo 64-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

In particolare il citato articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2022, al comma 5, ha introdotto per gli operatori del settore la facoltà di porre in vendita le seguenti tipologie di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, per i quali non vi è necessità di conseguire i requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa statale di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni:

- pastigliaggi preconfezionati, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare;
- gelati confezionati e simili;
- patatine e snack;
- bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle bevande alcoliche e superalcoliche.

Alla luce delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 394 del 31 marzo 2020 in relazione all'obbligo della notifica sanitaria prevista sul piano generale per gli operatori del settore alimentare, si chiede di conoscere se per la suddetta categoria di operatori commerciali sia necessaria la notifica sanitaria nel caso di vendita dei prodotti sopra elencati.

In particolare si chiede di conoscere se alla predetta categoria di operatori sia possibile estendere, in via interpretativa, le precisazioni formulate nel citato provvedimento giuntale n. 394 del 2020 in relazione ai titolari di *bed & breakfast*, nella parte in cui si evidenzia come questi ultimi non siano tenuti all'obbligo di notifica sanitaria qualora servano prodotti alimentari confezionati, ritenuti a basso rischio sanitario.

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria

Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia - Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253

PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it e-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Sotto altro profilo si chiede di conoscere se, alla luce delle direttive regionali formulate con circolare del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 1° luglio 1997, nonché sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 con specifico riferimento ai requisiti igienico-sanitari per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche, i predetti operatori debbano necessariamente dotarsi di appositi servizi igienici qualora intendano porre in vendita i suddetti prodotti alimentari.

Si evidenzia al riguardo che la tematica assume un particolare rilievo nel caso della vendita di quotidiani e riviste effettuata sulle aree pubbliche per mezzo dei cosiddetti "chioschi".

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e restando in attesa di cortese urgente riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Adanella Peron

Unità Organizzativa Commercio e Servizi
Ufficio Disciplina e coordinamento reti distributive
Responsabile dott. Giuseppe Mollica - tel. 041 279 4283

Quesito Dir Prevenzione prodotti alimentari edicole